

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1992, N. 4

Interventi in materia di previdenza integrativa^{1 2 3}

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Principi organizzativi e delega di funzioni

Art. 1 (Obiettivi)

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, la Regione integra la normativa previdenziale statale, istituendo forme di previdenza in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, maternità e tutela del lavoro casalingo.

¹ In B.U. 2 giugno 1992, n. 23, Suppl. ord. n. 1.

² Si veda da ultimo il D.P.G.R. 28 luglio 2003, n. 12/L che approva il regolamento di esecuzione della presente L.R. Per le funzioni delegate alla provincia di Bolzano si veda il D.P.G.P. 4 dicembre 2000, n. 48.

³ Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

Art. 2 (Delega di funzioni)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3 (Interventi previdenziali)

1. Sono disciplinati dalla presente legge i seguenti interventi previdenziali:

- a) erogazione di assegni «una tantum» di natalità per le madri che non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per le stesse finalità;
- b) erogazione di un assegno al genitore, a partire dal quarto mese fino al secondo anno di vita del figlio, qualora provveda alla cura dello stesso e non presti

continuativamente attività lavorativa subordinata od autonoma;⁴

- c) erogazione di un assegno per la famiglia con finalità integrative rispetto all'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.
- d) erogazione di un'indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia a favore dei lavoratori autonomi, delle collaboratrici domestiche e delle persone casalinghe;
- e) forme di assicurazione per infortuni domestici.

Art. 3-bis⁵ (Destinatari delle provvidenze)

1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso del medesimo requisito;
- b) abbiano compiuto i diciotto anni di età; l'eventuale iscrizione di minorenni deve essere controfirmata da uno degli esercenti la potestà genitoriale, salvo il caso di cui agli artt. 390 e seguenti del Codice Civile;
- c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali, ad eccezione dei richiedenti di cui agli articoli 10, comma 3, 14, 15, 18, comma 3, e 23;
- d) non siano titolari di pensione diretta;
- e) siano in regola con la contribuzione, ove prevista.

⁴ Lettera così modificata dall'art.1, comma 1 lett. a), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. b), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

Art. 3-ter⁶ (Assicurazione e contribuzione)

1. Per beneficiare degli interventi di cui all'articolo 3 sono necessari l'adesione alle singole forme assicurative ed il versamento di una contribuzione, ove prevista, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. La contribuzione prevista dal comma 1 deve essere versata nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalle Province autonome con apposito Regolamento.

3. E' facoltà del singolo assicurato interrompere in qualsiasi momento il rapporto assicurativo. In tal caso non avrà diritto alla restituzione degli importi versati.

Art. 3-quater⁷ (Regolamento regionale e Regolamenti provinciali)

1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, la Regione, al fine di armonizzare la disciplina degli interventi su tutto il territorio regionale, provvederà ad emanare un Regolamento contenente principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i singoli Regolamenti provinciali.

Art. 4⁸

CAPO II

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. b), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. b), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

Principi per gli interventi previdenziali integrativi

Art. 5 (Finalità)

1. Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della famiglia per la cura e l'educazione dei figli, la Regione riconosce il lavoro casalingo fra le attività che concorrono al benessere ed al progresso della società, fermo restando il compito della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di favorire l'accesso all'occupazione delle donne in condizioni di parità con gli uomini e di promuovere gli interventi ritenuti necessari per rimuovere qualsiasi ostacolo, che di fatto impedisca il pieno esercizio, da parte delle donne, del fondamentale diritto al lavoro.⁹

2. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione integra con la presente legge la normativa statale vigente in materia di previdenza, istituendo in via prioritaria le forme di previdenza volte alla tutela del lavoro casalingo e al sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale.

Art. 6¹⁰

Art. 7¹¹ (Contribuzione previdenziale)

⁹ Comma così integrato dall'art. 1, comma 1 lett. e), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

¹¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. h), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

1. La contribuzione annuale per l'adesione alle singole forme assicurative è fissata nelle seguenti misure:

- a) da lire 50.000 a lire 1.500.000 per l'assegno di natalità;
- b) da lire 100.000 a lire 3.000.000 per l'assegno di cura;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per degenza ospedaliera;
- d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per infortuni domestici.

2. La misura minima della contribuzione di cui al comma 1 viene aumentata fino all'ammontare massimo di cui allo stesso comma 1, a seconda della condizione economica del nucleo familiare valutata considerando la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso. Per nucleo familiare si intende quello di cui al comma 4 dell'art. 14.

3. La determinazione delle diverse entità della misura della contribuzione di cui al comma 1, la determinazione delle singole componenti del reddito, l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la capacità contributiva, nonché le modalità di versamento della contribuzione sono demandate ad apposito Regolamento provinciale tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3 quater.

4. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo della contribuzione in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 8¹²

Art. 9¹³

¹² Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

TITOLO II
Interventi specifici di previdenza integrativa

CAPO I
Assegno di natalità

Art. 10¹⁴ (Assegno di natalità)

1. Alle donne che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis e in regola con quanto previsto dall'articolo 3 *ter*, è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità pari a lire 4.370.000, purché le richiedenti, alla data dell'evento, possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva.¹⁵

2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

¹³ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda l'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 per l'applicazione del presente articolo.

¹⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera k) della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e, successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4. La disposizione del presente comma si applica alle domande di adesione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 16 luglio 2003, n. 4. L'art. 5 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4 è stato, da ultimo, modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

3. Per le addette ai servizi domestici e familiari, l'assegno di natalità viene concesso per la differenza fra il trattamento di maternità spettante per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal comma 1.

4. La domanda per ottenere l'assegno di natalità deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

5. L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento provinciale.

6. In caso di decesso della madre l'assegno può essere concesso al padre esercente la potestà genitoriale o, in sua assenza, al tutore designato dal giudice tutelare.

7. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 11¹⁶

Art. 12¹⁷

Art. 13¹⁸ (Cumulabilità dell'assegno)

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. l), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. m), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁸ Si veda l'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 per l'applicazione del presente articolo.

1. L'assegno è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti alla madre od al nucleo familiare in seguito alla nascita di figli od in seguito ad intervenuta adozione.

CAPO II

Estensione dell'assegno al nucleo familiare di cui
alla legge 13 maggio 1988, n. 153

Art. 14¹⁹ (Integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari)

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 bis, nonché ai lavoratori dipendenti, ai pensionati ed ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 bis, è corrisposta una integrazione dell'assegno al nucleo familiare per i figli ed equiparati a carico oltre il secondo, salvo quanto stabilito dai commi 5 e 6.

2. L'individuazione dei figli ed equiparati a carico viene effettuata con riferimento alla normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo dell'integrazione è quello di cui alle allegate tabelle A), B) e C) tenuto conto della consistenza del nucleo familiare e del reddito dello stesso.

¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. n), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Il presente articolo cessa di avere applicazione dal 1° luglio 2005, ai sensi dell'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

4. Per nucleo familiare si intende quello di cui al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Rientrano nel nucleo familiare anche i figli ed equiparati a carico di cui al comma 2 ed i genitori non coniugati, ma di fatto conviventi. Per l'individuazione del reddito si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

5. Per i figli ed equiparati disabili, l'assegno viene concesso prescindendo dal limite di età e dalla composizione del nucleo.

6. Nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore, l'assegno è corrisposto a partire dal secondo figlio.

7. L'assegno di cui al presente articolo spetta ad un solo richiedente per nucleo, previa presentazione di domanda, con le modalità stabilite dal Regolamento della Provincia territorialmente competente. La decorrenza dell'assegno è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8. In caso di decesso del richiedente l'assegno di cui al presente articolo, il coniuge superstite ha diritto all'assegno medesimo, a titolo proprio, senza soluzione di continuità, per tutti gli importi non ancora erogati al richiedente deceduto.

9. E' facoltà della Giunta regionale modificare periodicamente le tabelle di cui al comma 3, tenendo conto delle variazioni dei limiti di reddito e degli importi degli assegni di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Art. 15²⁰ (Lavoratori autonomi)

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. o), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Il presente articolo cessa di avere applicazione dal 1° luglio 2005, ai sensi dell'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

1. Ai commercianti, agli artigiani e ai coltivatori diretti, regolarmente iscritti alle rispettive gestioni speciali INPS ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 bis, è corrisposto lo stesso importo di cui all'articolo 14 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

Art. 16²¹

Art. 17²²

CAPO III
Assegno di cura

Art. 18²³ (Assegno di cura)

1. Alle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è concesso, per la cura del proprio figlio, a partire dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, un assegno di cura pari a lire 350.000 mensili, purché le persone

²¹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. p), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

²² Articolo abrogato dall'art.1, comma 1 lett. q), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

²³ Articolo così sostituito dall'art.1, comma 1 lett. r), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda inoltre la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 1999, n. 1417. Si veda l'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 per l'applicazione del presente articolo. Si veda, inoltre, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il D.P.Reg. 29 aprile 2003, n. 4/L.

richiedenti, all'atto della nascita del figlio, possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva.²⁴

2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché il bambino, alla data di adozione o affidamento, non abbia superato il dodicesimo anno di età e il richiedente abbia aderito prima dell'emanazione del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo. L'assegno è concesso a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo fino alla fine del secondo anno dopo l'adozione o l'affidamento preadottivo.²⁵

3. L'assegno di cura spetta anche per i periodi nei quali la persona lavoratrice si trova in aspettativa non retribuita, senza assegni e senza copertura a fini previdenziali.

4. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento del secondo anno di vita del figlio o affidato, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino.

5. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 bis, l'assegno di cura è altresì corrisposto in misura intera ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore, nonché ai coltivatori diretti, mezzadri e

²⁴ Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e, successivamente, modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

²⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 2 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4. La disposizione del presente comma si applica alle domande di adesione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale e anche a coloro che esercitano attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo non superiore a settantadue giornate, rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vita del bambino. Oltre tale termine, nei mesi in cui venga effettuata attività lavorativa, l'importo dell'assegno è diminuito per ogni giornata di lavoro, di una quota pari al dieci per cento.

6. La domanda per ottenere l'assegno di cui al presente articolo deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

7. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 6, l'assegno di cura decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposto per il periodo residuo fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

8. La regolarità assicurativa e quella contributiva di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 bis, deve sussistere per tutto il periodo di corresponsione dell'assegno. In caso di mancato versamento, nei termini previsti dai regolamenti provinciali, della contribuzione dovuta per gli anni successivi al primo, limitatamente all'assegno di cura, l'omissione può essere sanata purché il versamento sia effettuato entro tre mesi dalla scadenza non rispettata, maggiorato di una penalità pari al 50 per cento della contribuzione dovuta.²⁶

²⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1 lettera r) della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e, successivamente modificato dall'art. 5, comma 3 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4. La disposizione del presente comma si applica alle domande di adesione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

9. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 19²⁷

Art. 20²⁸

Art. 21²⁹

Art. 22³⁰ (Modalità di concessione ed erogazione)

1. L'assegno di cui all'articolo 18 viene concesso entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti provinciali, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 3 quater.

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. s), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. s), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

²⁹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. s), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

³⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. t), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

CAPO IV

Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia

Art. 23³¹ (Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nonché ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, che non abbiano superato i sessantacinque anni di età, è concessa una indennità giornaliera pari a lire 50.000 per degenza ospedaliera dovuta a malattia, a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione dei giorni festivi.

2. La domanda per ottenere l'indennità per degenza ospedaliera deve essere presentata, in base alle modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro 90 giorni dalla dimissione. In caso di decesso, l'indennità è concessa al coniuge o ad altro familiare convivente.

3. L'indennità viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate posticipate.

³¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. u), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda l'art. 13, comma 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 per l'applicazione del presente articolo.

4. Se la degenza, per scopi terapeutici o per motivi inerenti all'organizzazione ospedaliera, subisce delle brevi interruzioni, i tre giorni di cui al comma 1 vengono detratti una sola volta.

5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

6. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 24³²

Art. 25³³

Art. 26³⁴

Art. 27³⁵

CAPO V

Indennizzo per infortuni domestici

³² Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. v), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

³³ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. v), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. v), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. v), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

Art. 28³⁶ (Indennità per infortuni domestici)

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è corrisposta, in caso di infortuni domestici o avvenuti al di fuori delle mura domestiche, purché riconducibili ad adempimenti relativi alla cura e alla gestione del nucleo familiare, un'indennità giornaliera, pari a lire 50.000, per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni medesimi.

2. L'indennità è corrisposta a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare.

3. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

4. La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'infortunio.

5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

6. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 29³⁷

³⁶ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. w), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda l'art. 13 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 per l'applicazione del presente articolo.

³⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. x), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

Art. 30³⁸

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 (Norma finale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 32 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 33³⁹ (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 18, 23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nell'anno 1992, su domanda da presentarsi alla Provincia autonoma

³⁸ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. x), della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

³⁹ Vedi ora anche l'art. 2 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

territorialmente competente entro il 30 aprile 1993⁴⁰. La relativa documentazione sarà prodotta secondo le modalità previste dalle Province autonome per i singoli interventi.⁴¹

2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione è valida per tutto l'anno in corso.

3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi sono così determinati:

- a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico è dovuto un contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 100 mila;
- b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito rientrante nei limiti massimi previsti per la concessione del minimo vitale, aumentati del 30 per cento, è dovuto un contributo di lire 15 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 150 mila;
- c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non superiore a lire 11 milioni pro capite, è dovuto un contributo di lire 36 mila annuali per ciascun

⁴⁰ Termine così prorogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

⁴¹ Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8 e dal primo e terzo comma dell'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3. L'art. 1, comma 3, L.R. 8/1992 ha stabilito che rimangono "valide le domande presentate dopo il 15 settembre 1992 e prima della scadenza del nuovo termine" fissato dalla medesima legge.

intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 200 mila;

- d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a lire 16 milioni è dovuto un contributo in lire 100 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 400 mila;
- e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 120 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 400 mila;
- f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 1 milione 500 mila.

Tali contributi, con riferimento all'anno in corso, saranno versati entro il 30 aprile 1993.⁴²

Art. 34⁴³

⁴² Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8 e dal primo comma dell'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

⁴³ Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.
